



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 novembre 2010 (10.12)  
(OR. en)**

**16688/10**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0175 (COD)**

---

**CODEC 1340  
PECHE 301  
PE 511**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] recante modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di selezione qualitativa e le restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato praticata nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund  
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 22 - 25 novembre 2010)

---

**I. INTRODUZIONE**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto il relatore Marek GRÓBARCZYK (ECR - PL) ha presentato un emendamento di compromesso alla proposta di regolamento a nome della commissione per la pesca. Detto emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

## **II. DISCUSSIONE**

La discussione, svoltasi il 22 novembre 2010 su base congiunta, è riassunta nel documento 16684/10.

## **III. VOTAZIONE**

Nella votazione che ha avuto luogo il 23 novembre 2010, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso alla proposta. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

La risoluzione legislativa del Parlamento non riporta l'emendamento adottato stesso, bensì contiene il testo della posizione in prima lettura del Parlamento, che è il testo della proposta della Commissione quale modificato dall'emendamento. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo è allegato alla presente nota.

**Divieto di selezione qualitativa e restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato praticata nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund  
\*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di selezione qualitativa e le restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato praticata nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund (COM(2010)0325 – C7-0156/2010 – 2010/0175(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0325),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0156/2010),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 settembre 2010<sup>1</sup>,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 novembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0295/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

2. chiede alla Commissione di elaborare un piano globale di gestione del pesce piatto nel Mar Baltico;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

**Posizione del parlamento europeo definita in prima lettura il 23 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di selezione qualitativa e le restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato praticata nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio<sup>3</sup> stabilisce misure tecniche specifiche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund e, in particolare, restrizioni relative alle attività di pesca per quanto riguarda determinate specie, dimensioni e zone delle maglie.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici<sup>4</sup>, prevede il divieto di selezione qualitativa e alcune restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato.
- (3) Tale divieto e tali restrizioni sono misure tecniche di natura permanente che non dovrebbero essere più ricomprese nel quadro normativo recante fissazione delle possibilità di pesca annuali. A decorrere dal gennaio 2011 esse dovrebbero pertanto essere incorporate nel regolamento (CE) n. 2187/2005.
- (4) In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, è opportuno cambiare il termine "Comunità" utilizzato nel dispositivo del regolamento (CE) n. 2187/2005.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2187/2005.

---

<sup>1</sup> Parere del 15 settembre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>2</sup> Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010.

<sup>3</sup> GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 330 del 16.12.2009, pag. 1.

- (6) Al fine di garantire la continuità nell'applicazione delle misure previste nel presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2187/2005 è così modificato:

- 1) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 15 bis

Divieto di selezione qualitativa

Tutte le specie soggette ad un contingente e catturate nell'ambito di operazioni di pesca sono trasferite a bordo del peschereccio e successivamente sbarcate, a meno che ciò sia contrario agli obblighi previsti dalla regolamentazione dell'Unione sulla pesca in materia di misure tecniche, di controllo e di conservazione, in particolare dal presente regolamento, dal regolamento (CE) n. 2371/2002 o dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca\*.

---

\* GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.";

- 2) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 18 bis

Restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato

1. È vietato conservare a bordo le seguenti specie di pesci ove le stesse siano catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:

Specie	Zona geografica	Periodo
Passera pianuzza ( <i>Platichthys flesus</i> )	Sottodivisioni 26, 27, 28 e 29, a sud di 59°30'N	Dal 15 febbraio al 15 maggio
	Sottodivisione 32	Dal 15 febbraio al 31 maggio
Rombo ( <i>Psetta maxima</i> )	Sottodivisioni 25, 26 e 28, a sud di 56°50'N	Dal 1°giugno al 31 luglio

2. In deroga al paragrafo 1, nell'ambito della pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm o con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm, le catture accessorie di passera pianuzza e rombo chiodato possono essere conservate a bordo e sbarcate entro un limite del 10% in peso vivo del totale delle catture conservate a bordo e sbarcate durante i periodi di divieto di cui al paragrafo 1.";

- 3) all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, il termine "Comunità", o l'aggettivo corrispondente, è sostituito dal termine "Unione", o dall'aggettivo corrispondente, con gli adeguamenti grammaticali necessari in conseguenza di tale sostituzione.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il █ giorno successivo alla pubblicazione *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a,

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*